



COMUNE DI PORDENONE

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610

REGOLAMENTO DEL PIANO APRILE 2019

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

4

Art. 1 Quadro normativo di riferimento

4

Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari	4
Art. 3 Definizioni generali	4
Art. 4 Zonizzazione	5
Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari	5
Art. 6 Caratteristiche, norme tecniche	5
Art. 7 Disciplina di inserimento impianti.	6
Art. 8 Limitazioni e divieti.	6
Art. 9 Sanzioni.	8
Art. 10 Entrata in vigore	8
CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE	8
Art. 11 Tipologie degli impianti consentiti	8
Art. 12 Posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente.-Autorizzazione	9
Art. 13 Denuncia di inizio attività. (L.R. n.5 del 23.02.2007- art.48)	10
Art.14 Comunicazione di installazione	10
Art. 15 Obblighi del richiedente.	10
Art. 16 Visite di controllo	10
Art. 16 bis Definizione e gestione impianti display e cross banner	11
Art. 16 ter Definizione e gestione impianti pubblicitari di servizio	11
Definizione dei mezzi per la pubblicità permanente	12
CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA	19
Art. 17 Tipologie degli impianti consentiti	19
Art. 18 Modalità di posizionamento	19
Art. 19 Posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna temporanea.-Autorizzazione	19
Art. 20 Installazioni pubblicitarie inerenti strutture di vendita	20
Definizione dei mezzi per la pubblicità temporanea	20
CAPO IV- PUBBLICHE AFFISSIONI	23
Art. 21 Quantità	23
Art. 22 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	23
Art. 23 Identificazione	24
Art. 24 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio	24
Art. 25 Affissione manifesti istituzionali	24
Art. 26 Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali	24
Art. 27 Affissione manifesti commerciali	24
Art. 28 Affissione manifesti funebri	25
Art. 29 Impianti privati per le affissioni dirette	25

Art. 30 Divieti	25
Definizione dei mezzi per le affissioni	25
CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO	28
Art. 31 Classificazione delle insegne	28
Art. 32 Caratteristiche tecniche	28
Art. 33 Disciplina dell'installazione delle insegne	29
Art. 34 Tipologia delle insegne di esercizio	29
Art. 35 Targhe	30
Art.36 Scritte pubblicitarie su tenda	30
Art.37 Autorizzazioni	30
CAPO VI – NORME D'ATTUAZIONE	31
Art. 38 Adeguamento degli impianti	
31	
Art. 39 Rinnovo autorizzazione	
31	
Art. 40 Modalità della verifica	
31	
Art. 41 Norma transitoria di prima applicazione	
31	
<i>ALLEGATO N.1: Progetto di sviluppo dell'impiantistica relativa agli striscioni trasversali e norme corrispondenti.</i>	
<i>ALLEGATO N.2: Zone d'espansione pubblicitaria ed impianti inseribili.</i>	
<i>ALLEGATO N.3: Aree di collocazione per le locandine autoportanti (forchette).</i>	

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Costituiscono norme di rinvio del presente Regolamento:

- D.L.gs 30/04/92 n.285 (Codice della Strada);
- D.P.R.16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- D.L.gs 10/09/1993 n.360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
- D.P.R.16/09/1996 n.610;
- L. 7/12/1999 n.472;
- D.L.gs 15/11/1993 n.507;
- D.L.gs.22/01/2004 n. 42;
- L.R. 23.02.2007 n.5 art.48 (dichiarazione inizio attività)
- L.27.12.06 n.296 c.179 e seguenti;
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- Regolamento della disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del tributo relativo.
- Delimitazione dei centri abitati (D.G.M. n.272 del 19.11.2001)

Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Piano Generale degli impianti pubblicitari, così come indicato dal Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, disciplina: la quantità, la tipologia, le dimensioni e la grafica degli impianti pubblicitari dell'intero territorio comunale.

Il Piano inoltre disciplina, all'interno della delimitazione del centro abitato, il posizionamento degli impianti pubblicitari mediante l'individuazione delle deroghe al Codice della Strada .

Il Piano Generale degli impianti verrà d'ora in avanti denominato Piano.

Art. 3 Definizioni generali

Il Piano prende atto della delimitazione dei "centri abitati" adottata con Delibera della Giunta Municipale.

Il Piano individua indicativamente, nella cartografia allegata, le aree sottoposte a vincolo ambientale e storico-artistico desunte dalla carta dei vincoli adottata dall'amministrazione;

Per l'individuazione puntuale della sussistenza e della tipologia del vincolo esistente si rimanda alla consultazione della carta dei vincoli e conseguentemente ai rispettivi Enti preposti.

Viene precisato che nel caso di successive variazione alla delimitazione del centro abitato o dei vincoli, il Piano ne dovrà recepire le modifiche.

Il Piano, così come definito all'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni, disciplina l'installazione degli impianti suddividendoli in:

- Impianti di Pubblica Affissione (PA) distinti in impianti di proprietà comunale atti a supportare comunicazione, affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, da destinare alle affissioni di carattere commerciale (PAC) o priva di rilevanza economica di natura sociale ed istituzionale (PAI), ed Impianti di Affissione Diretta (AD) ovvero gli impianti sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale, affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, da attribuire a soggetti privati.
- Impianti di Pubblicità Esterna (PE) ordinaria ovvero gli impianti a carattere permanente o temporaneo, di proprietà privata, destinati alla pubblicità effettuata direttamente sul manufatto senza sovrapposizione di altri elementi.

Si intende per installazione pubblicitaria permanente qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse, vincolate al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno.

Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture mobili installate per una durata non superiore a mesi 3, ad eccezione, per quanto riguarda questo termine, della pubblicità nei cantieri.

Art. 4 Zonizzazione

Il territorio Comunale viene suddiviso in:

A. Zone comprese all'interno del perimetro del centro abitato

- 1 Zona compresa all'interno del Ring, la parte destra (marciapiedi e portici) rientra come parte integrante della zona 1.
- 2 Restante parte del centro abitato.

B. Zona esterna al centro abitato

Art. 5 Classificazione degli impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari sono classificati in:

Impianti Permanenti:

Affissionali: Cartello, tabella, trespolo polifacciale o totem, poster;

Pubblicitari: Cartello, cassonetto luminoso, cartello o tabella a messaggio variabile, schermi luminosi con display informativi e pubblicitari, cross banner, impianti pubblicitari di servizio (pensilina di fermata autobus, palina fermata bus, transenna parapetonale).

Impianti Temporanei:

Pubblicitari: Striscione, stendardo, locandina, mezzo pubblicitario pittorico, cartello di cantiere.

Art. 6 Caratteristiche, norme tecniche

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture portanti (montanti o sostegni in genere), che dovranno essere almeno due per impianto (comprese le preinsegne), devono essere realizzate in metallo verniciato, in colore grigio RAL 7042 previo trattamento anti-ruggine.
- le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata. I pali dovranno essere in ferro zincato, i pannelli di metallo con trattamento antiruggine e le cornici in alluminio anodizzato (senza colore RAL).
- le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con polycarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.
- Le strutture parapetonali dovranno essere formate da due colonnine in tubolare di acciaio zincato finiti in alto con pomi di sommità connessi tra loro per mezzo del telaio con crociera che ospita il pannello pubblicitario. Il colore di finitura del manufatto deve essere grigio chiaro perlato RAL 9022.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e con le cautele prescritte ai commi 1, 2, 3 e 4 dall'art. 49 del D.P.R.495/92 e seguenti modifiche ed aggiornamenti di cui al D.P.R. 610/96 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 7 delle presenti norme di attuazione.

I cartelli e di altri mezzi luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive dagli Artt.50, 51 del D.P.R. 495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96.

Il sistema di illuminazione deve essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 e alle prescrizioni del 1° comma dell'art. 50, DPR 610/96.

La pubblicità sui ponteggi o su aree di cantiere, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta, ovvero di gigantografia su tela.

Art. 7 Disciplina di inserimento impianti.

L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato deve seguire le regole indicate nel piano; esternamente al centro abitato segue i disposti del Codice della Strada, fatta sempre salva la richiesta all'Amministrazione Comunale dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria.

L'Amministrazione può derogare alle norme del presente Piano in presenza di particolari situazioni od eventi, in cui è organizzatrice o chiamata a partecipare fattivamente.

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano i segnali turistici e di territorio ex Art. 134 del DPR 16.12.1992 n.495 (Regolamento di attuazione del codice della strada), purché conformi alle caratteristiche richiamate nella risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 aprile 1996.

Le preinsegne, se hanno le caratteristiche di segnale turistico e di territorio, sono installate seguendo la disciplina di cui all'art.134 del Dpr n.495/92, mentre per i segnali di indicazione alberghiera previsti dal comma 9 del citato art. 134, deve essere richiesta l'autorizzazione all'Amministrazione comunale seguendo le norme previste dal presente piano e le conseguenti regole tributarie o patrimoniali.

Art. 8 Limitazioni e divieti.

La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali è subordinata all'approvazione da parte della Regione sulla compatibilità della collocazione

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, è subordinata all'approvazione da parte della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione, eccetto per gli impianti temporanei, i quali potranno essere autorizzati soltanto previo parere specifico dell'Amministrazione Comunale.

E' vietato l'uso di sistemi di illuminazione ad intermittenza, ad eccezione delle farmacie.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo.

Non è consentito collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale, sul muro di cinta dei cimiteri, ed almeno a 50 metri dagli stessi.

Non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04.

Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di impianti pubblicitari o per affissione, già esistano, a distanze inferiori di quelle previste dal presente Piano, dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, è ammesso il posizionamento in allineamento dell'impianto richiesto.

E' vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale, cestini e pali della illuminazione pubblica di proprietà comunale, come supporti pubblicitari.

E' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, Telecom, ecc.).

Gli impianti collocati sui marciapiedi devono garantire una zona libera per la circolazione dei pedoni larga almeno 200 centimetri. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale oppure quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita la deroga di tale distanza, a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

E' sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli pubblicitari di cui all'art. 54 lett.g) del Dlgs 285/92 e dell'art.203 comma 2 lett.q del Dpr. N. 495/92, (c.d. "posterbus" o "vela") su tali veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa, ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

E' ammessa la pubblicità, effettuata mediante la sosta, dei carrelli pubblicitari, i quali dovranno seguire le norme autorizzative previste dal presente piano, con la deroga per le misure di esposizione, saranno inoltre soggetti al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art.12 comma 1 Dlgs 507/93 nel Comune di Pordenone.

Il raggiungimento o il superamento del limite previsto dall'art. 21, per gli impianti per le affissioni, sia pubblici che affidati a privati, comporta la sospensione del rilascio di autorizzazioni e concessioni volte all'installazione degli impianti suddetti, fino a che si renda disponibile nuova superficie pubblicitaria in relazione allo scadere dei provvedimenti

concessori o autorizzazioni in essere. Non è ammesso il subentro nelle concessioni o autorizzazioni rilasciate, tranne nel caso di cessione d'azienda.

Art. 9 Sanzioni.

L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce una violazione al regolamento comunale punibile con le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 secondo comma del D.L.gs. 507/93.

E' da considerarsi violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'art. 23 D.L.gs 507/93.

L'ammontare delle sanzioni amministrative è determinato, anche in via generale, dal Responsabile del procedimento, con propria determina, nell'ambito dei limiti disposti dall'art. 24 del D.L.gs. 507/93, del quale si riporta di seguito il comma n 2: (Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 206 ad euro 1.549 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.)

I funzionari comunali, nominati ai sensi della L.27.12.06 n.296 c.179, e seguenti, che accertano violazioni al presente regolamento, comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali previsti dalla normativa e dal regolamento stesso.

Resta ferma la cumulabilità con le sanzioni previste dal Codice della Strada (art. 23 commi 11 e 12), dalle norme tributarie vigenti nonché da quanto stabilito dal D.L.gs. 42/04 secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle pubbliche affissioni comunali.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Piano, adottato con provvedimento della Giunta Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

CAPO II - PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

Art. 11 Tipologie degli impianti consentiti

Gli impianti di pubblicità consentiti sono:

- Preinsegna
- Cartello
- Cassonetto luminoso
- Cartello o Tabella a messaggio variabile
- Schermi luminosi con display informativi e pubblicitari
- Cross banner
- Impianto pubblicitario di servizio

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale indicate nel presente regolamento.

Gli impianti pubblicitari possono essere posizionati in proprietà privata, in proprietà privata soggetta ad uso pubblico, ovvero su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni dell'art. 51 del DPR 610/96, nel rispetto di quanto definito al Capo I.

Art. 12 Posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente.-Autorizzazione

Il posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna permanente, può essere autorizzato a soggetti terzi mediante apposita richiesta di autorizzazione.

Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria visibile dalla pubblica via, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

Per il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui al presente capo, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune di Pordenone (anche attraverso la modulistica specifica predisposta dal Comune), comprendente la domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, o proprietà privata soggetta ad uso pubblico. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto e la descrizione del mezzo pubblicitario.

Dovranno inoltre essere allegati in duplice copia gli elaborati dai quali risulti la posizione per la quale si chiede la collocazione dell'impianto, la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale.

Gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante. Qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Qualora la richiesta di autorizzazione all'installazione sia diretta ad altro Ente, in quanto il posizionamento dell'impianto ricade in zona fuori dal centro abitato non di competenza comunale, all'Amministrazione Comunale andrà indirizzata copia degli elaborati con precisa richiesta di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione il richiedente dovrà dichiarare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata;

L'autorizzazione al posizionamento degli impianti pubblicitari permanenti ha durata triennale dalla data di rilascio in conformità a quanto previsto al sesto comma dell'art.53 del D.P.R.495/92, ed è rinnovabile, ogni triennio, per la durata massima prevista al quinto comma dell'art.27 del D.lgs.285/92. (ventinove anni)

Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda entro il termine tassativo di 60 gg. antecedenti la data di scadenza, a pena di decadenza, corredata dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, e da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Tale richiesta avrà valore quale rinnovo temporaneo in attesa dell'atto ufficiale emesso dall'Amministrazione. Le autorizzazioni regolarmente rilasciate sono cedibili solamente in presenza di cessione o subentro di azienda. In questo caso dovrà essere presentata all'Ufficio tributi la richiesta di voltura, redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione.

Art. 13 denuncia di inizio attività. (L.R. n.5 del 23.02.2007- art.48)

Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari permanenti o variare quelli già installati che rientrino nelle fattispecie previste dall'art.48 della Legge Regionale n.5 del 2007, deve fare apposita dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) indirizzata all'Amministrazione comunale, servizio edilizia privata, secondo le procedure previste.

Art.14 Comunicazione di installazione

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza dell'Autorizzazione, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. L'avvenuta installazione deve essere resa nota all'Amministrazione comunale attraverso l'invio di comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La mancata comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.24 del D.lgs. 507/93.

Art. 15 Obblighi del richiedente.

Il richiedente ha l'obbligo di:

- fissare all'impianto apposita targhetta metallica di identificazione ai sensi dell'art. 55 DPR 495/92; (con esclusione delle targhe, vetrofanie ed insegne d'esercizio)
- mantenere l'impianto in buono stato di manutenzione e conservazione;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune senza diritto di rimborso alcuno, fatto salvo il rimborso dell'imposta per le mensilità versate e non usufruite.

Art. 16 Visite di controllo

Le opere sono soggette a controllo periodico da parte degli organi comunali.

A seguito delle comunicazioni di inizio ed ultimazione dei lavori il Comune può disporre gli opportuni controlli.

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora ne ravvisasse la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata e dovrà essere effettuata entro la data indicata, a cura e spese del titolare del mezzo, il quale dovrà rimuovere anche gli eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto previsto nel presente piano in ordine alla pubblicità abusiva.

Art. 16 bis – Definizione impianti display e cross banner

Si definiscono schermi luminosi con display informativi e pubblicitari quei manufatti, collegati a remoto, aventi quali scopo la trasmissione di immagini pubblicitarie alternate a messaggi informativi istituzionali.

Si definiscono Cross Banner quei manufatti, assimilabili al cartello pubblicitario, trasversali all'asse stradale, retti da apposite strutture di sostegno meccanizzate.

Art. 16 ter – Definizione impianti pubblicitari di servizio

1. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. L'installazione di impianti pubblicitari di servizio da parte dei privati, (ad esclusione degli impianti parapetonali) è ammessa solo a seguito di specifica convenzione o dopo gara ad evidenza pubblica. Alla eventuale convenzione deve essere allegato un progetto di installazione degli impianti pubblicitari di servizio. Il progetto deve specificare tipologia, dimensioni, colori e ubicazione di ogni impianto pubblicitario di servizio. Il progetto deve essere sottoposto al parere delle unità operative competenti.
3. Nel centro abitato l'installazione degli impianti pubblicitari di servizio, costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne para-petonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq., ai sensi dell'articolo 51 comma 8 del regolamento di attuazione del codice della strada (DPR n. 495/92), è ammessa in deroga alle distanze stabilite dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione, purché siano previsti dal progetto di cui al comma precedente e fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, 1° comma del codice della strada.
4. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) (strade urbane di quartiere), è consentito derogare alle norme sulle distanze stabilite dal codice della strada e dal suo regolamento di attuazione anche per gli impianti pubblicitari di servizio diversi da quelli indicati al precedente comma 1.
5. E' comunque vietata l'installazione di impianti pubblicitari di servizio in corrispondenza delle intersezioni ad eccezione di quelle transenne di superficie inferiore a mq. 3 che hanno finalità e funzione di protezione degli utenti della strada e che rispettino tutte le norme di sicurezza della circolazione.
6. Gli impianti pubblicitari di servizio non possono in ogni caso produrre pubblicità con o senza sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo, restrizione o impedimento alla circolazione in modo particolare ai soggetti disabili, minori, anziani i cui spostamenti sono in alcuni casi assicurati con appositi strumenti di sostegno o di ausilio al movimento. Sono, altresì, vietati gli impianti pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

7. Gli impianti pubblicitari di servizio non possono comunque essere installati in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico
8. Quando gli impianti pubblicitari di servizio da collocare sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
9. Non è consentita la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio inoltre nelle zone tutelate dalle leggi sui beni culturali e le bellezze architettoniche.
10. Le transenne para-pedonali, potranno essere posizionate esclusivamente nei siti previsti dall'elenco indicato nella nota successiva e dovranno avere, tipologia, dimensioni e colori così come da indicazioni riportate nella scheda specifica del presente piano.

DEFINIZIONE DEI MEZZI PER LA PUBBLICITA' PERMANENTE

PREINSEGNA

Si considerano preinsegne le strutture supportate da idonei sostegni, realizzate su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate come definito all'art 134 del Codice della Strada.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni pari a 100x20 cm. o 150x30 cm; si consiglia di utilizzare lo stesso formato della segnaletica direzionale (125x25 cm). E' ammesso un abbinamento di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.



Non possono essere posizionate ad una distanza maggiore di 5,00 chilometri, dall'attività che si vuole segnalare, misurata sul percorso stradale. La preinsegna non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Dovrà inoltre essere installata ad una quota non inferiore a mt.1,5 dal piano stradale.

Le preinsegne sono ammesse nella zona A1 esclusivamente in presenza di specifici progetti promossi dall'Amministrazione comunale.

Nelle zona A2 la collocazione delle preinsegne può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 1,5 m. dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 10 metri da altri impianti pubblicitari
- c) 15 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- d) 25 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi

- e) 15 metri dalle Intersezioni, semafori e segnali di pericolo

CARTELLO



Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. Superficie massima consentita 6 mq per faccia se ortogonale (12 mq. se monofacciale parallelo).

Il cartello pubblicitario può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta. Dovrà inoltre essere installato ad una quota non inferiore a mt.1,5 dal piano stradale.

I cartelli pubblicitari non sono ammessi nella zona A1.

Nelle zona A2 la collocazione dei cartelli pubblicitari può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 20 metri da altri impianti pubblicitari
- c) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- d) 30 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- e) 25 metri dalle Intersezioni, semafori e segnali di pericolo

CASSONETTO LUMINOSO



Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Luminoso o illuminato; di profondità inferiore a 50 cm. Superficie massima consentita 18 mq. (6,00x3,00). Dovrà inoltre essere installato ad una quota non inferiore a mt.2,5 dal piano stradale. Il cassonetto luminoso pubblicitario non è ammesso nella zona A1. In questa zona potranno essere installati soltanto in presenza di progetti specifici promossi dall'Amministrazione comunale. Nelle zona A2 la collocazione dei cassonetti luminosi pubblicitari può essere autorizzata nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia)

di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

CARTELLO A MESSAGGIO MOBILE -TABELLA A MESSAGGIO MOBILE



Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato. Profondità inferiore a 50 cm. Le distanze indicate si applicano per cartelli con tempo di variabilità del messaggio inferiore a 30". Per tempi superiori valgono le norme relative ai cartelli standard.

L'installazione è vietata in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. n.495/92. Superficie massima consentita 18 mq. per faccia(6,00x3,00), dovrà inoltre essere installato ad una quota non inferiore a mt. 2,5 dal piano stradale.

Il cartello a messaggio variabile pubblicitario non è ammesso nella zona A1. In questa zona potranno essere installati soltanto in presenza di progetti specifici promossi dall'Amministrazione comunale.

Nelle zona A2 la collocazione dei cartelli a messaggio variabile può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 6 m. dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 25 metri da altri impianti pubblicitari
- c) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- d) 100 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- e) 50 metri dalle Intersezioni, semafori e segnali di pericolo.

SCHERMI LUMINOSI CON DISPLAY INFORMATIVI E PUBBLICITARI

Schermo display mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e di forma, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili. Il tempo di durata del messaggio, non deve essere inferiore ai 30 secondi.

L'installazione è vietata in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. n.495/92. Superficie massima consentita 18 mq. per faccia. Profondità inferiore a 50 cm. Dovrà inoltre essere installato ad una quota non inferiore a mt. 2,5 dal piano stradale.

Lo schermo display non è ammesso nella zona A1. In questa zona potranno essere installati soltanto in presenza di progetti specifici promossi dall'Amministrazione Comunale e comunque la superficie massima consentita non potrà superare i 18 mq, derogando, però, all'altezza minima prevista nel precedente capoverso.

Nelle zona A2 la collocazione degli schermi display può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime, eventualmente derogabili dall'Amministrazione Comunale ove consentito, per progetti specifici promossi dalla stessa:

- a) 6 m. dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 25 metri da altri impianti pubblicitari;
- c) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione;
- d) 100 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi;
- e) 50 metri dalle Intersezioni, semafori e segnali di pericolo.

CROSS BANNER


Elemento bidimensionale, assimilabile al cartello pubblicitario, realizzato con materiale di qualsiasi natura, trasversale al piano stradale, retto da apposite strutture di sostegno meccanizzate, saldamente ancorate al suolo. Il posizionamento dei cross banner è definito sulla base di un apposito piano presentato all'Amministrazione Comunale dalla società GSM spa.

Superficie massima ammessa, 6 mq. per faccia.

Il cartello permanente installato trasversale al piano stradale, dovrà contenere ai lati il logo del Comune di Pordenone con misura mt.0,50 x 0,50 per lato.

Le zone ammesse sono:

- Viale Grigoletti dopo civico 98;
- Via Montereale dopo civico 12;
- Viale Marconi dopo incrocio con Via Vespucci.



IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

PENSILINA DI FERMATA BUS



Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. E' ammessa una superficie pubblicitaria totale non superiore a 6 mq.

L'inserimento dei mezzi pubblicitari è consentita in tutte le zone, fatta salva la necessità di approvazione all'esposizione ai sensi del presente Piano.

PALINA FERMATA BUS




Impianto mono o bifacciale di superficie inferiore a mq.1, solidamente vincolato al suolo. Può essere luminoso non luminoso.

L'inserimento dei mezzi pubblicitari è consentita n tutte le zone, fatta salva la necessità di approvazione all'installazione ai sensi del presente Piano.

Qualora la superficie pubblicitaria eccedesse i limiti sopra indicati, l'installazione delle predette strutture sarà regolamentata dalle norme relative al mezzo pubblicitario cui sono assimilabili per forma, dimensione o caratteristiche, tipologia d'uso e durata.

a) TRANSENNE PARAPEDONALI



Elemento bidimensionale composto da due colonnine in tubolare di acciaio zincato di altezza fuori terra di mm 1100 e di sezione circolare cava diametro mm.80, finiti in alto con pomi di sommità, connessi tra loro per mezzo del telaio con crociera che ospita il pannello pubblicitario. I sistemi di ancoraggio tra il telaio porta-pubblicità (munito di crociera di finitura) e i colonnini, devono essere in acciaio zincato e assicurati tra loro con viteria in acciaio inox.

Il pannello pubblicitario deve avere dimensioni massime di mm base 995 x altezza mm 695. Il colore di finitura standard del manufatto deve essere grigio perlato chiaro RAL 9022. All'occorrenza l'Amministrazione Comunale può indicare un colore diverso.

Costituisce importante barriera protettiva per delimitare attraversamenti pedonali o piste ciclabili.

Le zone ammesse sono:

1. Via Pola angolo Via Cappuccini
2. Via Pola fronte Viale Gorizia
3. Viale Marconi angolo Via Beato Odorico
4. Viale Marconi angolo Via XXX Aprile
5. Viale Marconi lato civico 3
6. Via Oberdan angolo Via De Paoli
7. Via Montereale angolo Via dell'Aviere
8. Via Montereale angolo Via dell'Aviere lato edicola
9. Viale Grigoletti angolo Largo san Giovanni Bosco

CAPO III - PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA

Art. 17 Tipologie degli impianti consentiti

Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse o mobili per una durata non superiore a mesi 3 salvo le eccezioni previste dal presente Piano. Tali mezzi pubblicitari non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'Art. 8.

Impianti di pubblicità temporanei consentiti:

- cartello
- Striscione

- Stendardo - bandiera
- Locandina autoportanti
- Mezzo pubblicitario pittorico.

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale indicate nel presente regolamento.

Art. 18 Modalità di posizionamento

E' consentito il posizionamento di un numero massimo di 30 installazioni pubblicitarie per ogni singola richiesta e comunque secondo le modalità previste per ogni singolo impianto.

E' in ogni caso vietata qualsiasi installazione su alberi, pali della pubblica illuminazione di proprietà comunale, paline di segnali stradali e di semafori, opere d'arte, ponti, parapetti, cavalcavia e loro rampe e su ogni altra opera complementare ed attinente alla strada.

Art. 19 posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna temporanea.-Autorizzazione

Il posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna temporanea, può essere autorizzato sulla base di apposita richiesta .

Le modalità da seguire per ottenere l'autorizzazione al posizionamento di impianti destinati alla pubblicità esterna temporanea sono quelle previste dall'art. 12 e seguenti, del presente piano.

L'autorizzazione comunale è implicita nell'accettazione della dichiarazione di inizio pubblicità e nell'attestazione di avvenuto pagamento, nei casi di:

- pubblicità temporanea effettuata tramite locandine, cartelli o altra forma di pubblicità sulle vetrine (escluse le insegne) o all'interno degli esercizi pubblici o comunque in luoghi aperti al pubblico (stadi, impianti sportivi,ecc);
- pubblicità temporanea nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante o a ridosso di banchi del mercato o comunque di venditori ambulanti;
- pubblicità effettuata in forma ambulante;
- pubblicità sonora,nei limiti previsti dai regolamenti comunali e dal codice della strada;
- pubblicità tramite cartelli su cantieri edili, di superficie inferiore ai mq.3, e riferiti alle aziende o artigiani che operano all'interno del cantiere, per le presenti forme pubblicitarie temporanee, viene previsto il prolungamento della durata oltre il 90 giorno e fino alla chiusura del cantiere;

Il contribuente prima di esporre le locandine, è obbligato alla timbratura delle stesse ed alla presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità, anche in caso di esenzione d'imposta.

Art. 20 Installazioni pubblicitarie inerenti strutture di vendita

Il posizionamento di installazioni pubblicitarie precarie reclamizzanti attività commerciali è consentita solo nel caso di nuova apertura, cambiamenti di sede, di gestione, di settore merceologico, di promozioni in genere o per vendite straordinarie.

Il posizionamento di tali mezzi pubblicitari è consentito esclusivamente nella sede dell'azienda o nelle immediate vicinanze, intendendosi con tale espressione una distanza fino a mt. 50 dalla sede dell'azienda commerciale oggetto di pubblicità .

DEFINIZIONE DEI MEZZI PER LA PUBBLICITA' TEMPORANEA

CARTELLO



Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. Superficie massima consentita 6 mq per faccia se ortogonale (12 mq. se monofacciale parallelo).

Il cartello pubblicitario può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta. Dovrà inoltre essere installato ad una quota non inferiore a mt.1,5 dal piano stradale.

I cartelli pubblicitari non sono ammessi nella zona A1, tranne che in presenza di specifici progetti promossi dall'Amministrazione Comunale.

Nelle zona A2 la collocazione dei cartelli pubblicitari può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 20 metri da altri impianti pubblicitari
- c) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- d) 30 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- e) 25 metri dalle Intersezioni, semafori e segnali di pericolo

Striscione



Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie d'appoggio e comunque non aderente ad essa nel caso di impianti trasversali il piano stradale.

Nel caso di striscioni aderenti a recinzioni o a pareti per l'autorizzazione sono da seguire le prescrizioni previste per le insegne d'esercizio.

Le prescrizioni per l'esposizione, la superficie ed i luoghi fissati per l'installazione degli striscioni trasversali sono

inseriti nell'apposito allegato del presente Piano riferito al mezzo specifico.

LOCANDINA AUTOPORTANTE (FORCHETTA)



Elemento mono o bifacciale insistente sul suolo con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali, istituzionali, sportive, culturali, politiche e filantropiche limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 90 giorni.

E' consentita l'esposizione di massimo n. 10 elementi in serie . Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 1,50 mq.

Questa fattispecie pubblicitaria non è ammessa nella zona A1. In questa zona potrà essere installata soltanto in presenza di iniziative culturali promosse dall'Amministrazione Comunale o dal teatro "Giuseppe Verdi", e sulla base della definizione particolareggiata delle installazioni.

Nelle zona A2 la collocazione delle locandine può essere autorizzata solo nelle seguenti sotto riportate zone come da piano allegato:

- a) Viale Venezia;
- b) Via Montereale;
- c) Viale Treviso;
- d) Via Nuova di Corva;
- e) Via Udine;
- f) Viale Grigoletti;
- g) Via Roveredo;
- h) Via Maestra Vecchia;

nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 0,5 m. dal bordo interno della linea di margine della carreggiata;
- b) 10 metri da altri impianti pubblicitari
- c) 10 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- d) 50 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- e) 10 metri dalle Intersezioni, semafori e segnali di pericolo.

STENDARDO- BANDIERA



Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Non sono ammessi impianti di superficie superiori a 3 mq

L'apposizione di tali impianti è regolata dagli art. 7, 8 e 19 del presente regolamento. L'esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino alle 24 ore dopo.


La collocazione non è consentita sui pali della pubblica illuminazione di proprietà comunale, il loro posizionamento deve avvenire nel rispetto delle norme del codice della strada.

Questa fattispecie pubblicitaria non è ammessa nella zona A1, nella quale sono ammesse deroghe per le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale.

MEZZO PUBBLICITARIO PITTORICO

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a strutture di cantiere, quali ponteggi. Eventualmente luminoso o illuminato. La sua collocazione è consentita per tutta la durata dei lavori.

Il mezzo pittorico, sul quale è consentita l'esposizione di un messaggio pubblicitario dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio finito o l'immagine di un'opera d'arte che abbia attinenza con l'edificio o un'immagine a contenuto artistico.



La superficie pubblicitaria complessiva non può essere superiore al 50% della superficie prospettica su cui insiste il mezzo.

ALTRE FORME DI PUBBLICITA' TEMPORANEA

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative da chiunque realizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici Territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali particolari la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite.

La richiesta d'installazione sarà valutata secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche .

Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive.

CAPO IV- PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21 Quantità

La superficie complessiva degli impianti destinati a supportare la pubblica affissione è pari a mq. 5.200; la superficie complessiva degli impianti destinati a supportare l'affissione diretta è pari a mq. 1.900.

La superficie degli impianti della pubblica affissione è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica; e per l'80% alle affissioni di natura commerciale. La superficie degli impianti destinati alle affissioni dirette è pari al 36% della superficie complessiva degli impianti di pubblica affissione.

Art. 22 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.

Sono previsti i seguenti impianti:

Impianti di Pubblica Affissione :

- Stendardo
- Tabella
- Poster

Impianti di Affissione Diretta:

- Stendardo
- Tabella
- Poster

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale;

Art. 23 Identificazione

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Pordenone – Servizio Pubbliche Affissioni" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 24 Servizio delle pubbliche affissioni: norme di rinvio

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dal D. Lgs 15 Novembre 1993, n. 507., nonché dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari del presente Capo.

Art. 25 Affissione manifesti istituzionali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni dell'Ufficio pubblicità ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

Gli impianti impiegati dall'Amministrazione Comunale per proprie comunicazioni istituzionali, sociali, culturali, sportive e del tempo libero saranno definiti con successivo atto che farà parte integrante del presente Piano.

Art. 26 Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali

Rientrano nella fattispecie, le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, le comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione.

Art. 27 Affissione manifesti commerciali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

Art. 28 Affissione manifesti funebri

Le imprese di pompe funebri sono autorizzate ad affiggere direttamente gli annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, nella zona A1 negli spazi specificatamente attrezzati, nella zona A2 negli appositi impianti o nell'indisponibilità degli stessi, nei luoghi usualmente dedicati.

Art. 29 Impianti privati per le affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal presente Piano generale degli impianti, l'Amministrazione Comunale può concedere, a richiesta di soggetti privati, la possibilità di

collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, i richiedenti dovranno munirsi di apposita autorizzazione ai sensi dell'art.12 del presente regolamento. L'Amministrazione Comunale potrà provvedere inoltre a concedere impianti per affissione anche mediante lo svolgimento di apposita procedura di gara secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Art. 30 Divieti

E' vietata l'affissione di manifesti e locandine , su muri, colonne e su altri supporti diversi dagli impianti destinati alle pubbliche affissioni o all'affissione diretta . E' vietato inoltre ai soggetti diversi dal Servizio pubbliche affissioni l'utilizzo dei supporti di cui al comma 2 dell'art. 25 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

DEFINIZIONE DEI MEZZI PER LE AFFISSIONI

STENDARDO (PLANCIA)



Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di manifesti. Il formato massimo consentito è di mq.3 per facciata.

Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con impianti di Affissione diretta. Le concentrazioni non possono comunque superare il quantitativo di n.3 impianti complessivi.

L'installazione dello stendardo è consentita nella zona A1 per la sola affissione dei manifesti previsti dagli articoli 25 e 26 del presente piano. Nella zona A1 può essere posto solamente parallelo all'asse viario.

Nella zona A2, nel caso di impianti ortogonali all'asse viario, dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- a) 0,50 m. dal limite della carreggiata
- b) 1,50 m. altezza del limite inferiore
- c) Non luminosi ne illuminati

- d) 20 metri da altri impianti pubblicitari
- e) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- f) 30 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- g) 25 metri dalle Intersezioni, semafori e segnali di pericolo

Nel caso di impianti posti paralleli all'asse viario le prescrizioni d,e, f,g,vengono ridotte del 50%.

TABELLA MURALE



Elemento bidimensionale di profondità massima pari a 3,0 cm. realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.

Superficie massima ammessa 9mq. Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con impianti di Affissione diretta. Le concentrazioni non possono comunque superare il quantitativo di n.3 impianti complessivi.

L'installazione della tabella murale è consentita nella zona A1 per la sola affissione dei manifesti previsti dagli articoli 25 e 26 del presente piano. Nella zona A2 dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- h) 0,30 m. dal limite della carreggiata
- i) 0,50 m. altezza del limite inferiore
- j) Non luminosi ne illuminati
- k) 10 metri da altri impianti pubblicitari
- l) 15 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- m) 15 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- n) 15 metri dalle Intersezioni, semafori e segnali di pericolo.

POSTE



Elemento mono-bifacciale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione, si evidenzia per il suo grande formato, da 12 a 18 mq. Può essere luminoso o illuminato.

Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con impianti di Affissione diretta. La superficie totale di queste concentrazioni non può comunque essere superiore a 72 mq complessivi.

L'installazione dei poster non è ammessa nella zona A1, fatta salva l'impiantistica elettorale e gli impianti non utilizzati dal servizio pubbliche affissioni ma ad uso esclusivo dell'Amministrazione Comunale per la propaganda delle manifestazioni organizzate in proprio o in collaborazione con altri soggetti, mentre per l'inserimento nella zona A2, nel caso di impianti ortogonali all'asse viario, dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- a) 1,50 m. dal limite della carreggiata
- b) 2,00 m. altezza del limite inferiore
- c) 20 metri da altri impianti pubblicitari
- d) 25 metri dai segnali stradali di prescrizione ed indicazione
- e) 30 metri dalle curve, gallerie, cunette e dossi
- f) 25 metri dalle Intersezioni, semafori e segnali di pericolo

Nel caso di impianti posti paralleli all'asse viario le prescrizioni c,d,e, f, vengono ridotte del 50%.

Se l'impianto è posizionato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,50.

Se l'impianto è posizionato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a 70 centimetri .

CAPO V - INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 31 Classificazione delle insegne

Le insegne vengono suddivise in categorie (in relazione alla posa in opera):

FRONTALI: Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio o su un piano parallelo alla superficie edilizia e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata. Si differenziano in base alla posizione rispetto alla superficie edilizia.

-**In aderenza** (l'insegna è applicata direttamente sulla superficie della facciata),

-**a distanza** (l'insegna è costituita da una struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa);

-**inclinata** (obliqua rispetto alla facciata stessa);

-**in spessore di muro** (l'insegna è realizzata in aderenza alla facciata o in bassofondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa);

-**interna** (la sua superficie esterna è arretrata rispetto al filo della facciata);

A BANDIERA: Sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate, leggibili quindi da opposte direzioni. Possono essere posizionate

in orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa categoria);

in verticale;

appese (strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare)

o a ponte (poste internamente ai portici).

A GIORNO: Strutture esterne l'edificio su paline autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo. Possono essere:

su palo (con montante centrale o laterale);

a stele (strutture di forma regolare, totem).

Su tetto

Art. 32 Caratteristiche tecniche

La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. ecc...), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

Sono vietati in ogni caso i materiali riflettenti.

Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta (luminoso), indiretta (illuminato), e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90. Nessun impianto può avere luce intermittente, ad eccezione delle farmacie, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale comunque da provocare abbagliamento.

Art. 33 Disciplina dell'installazione delle insegne

L'insegna non deve sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es.: semafori, segnali di pericolo ecc.).

L'installazione delle insegne d'esercizio è ammessa negli appositi spazi quali fasce porta insegne o fasce marcapiano, negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell'edificio, nello spazio sopra luce, su facciata, sulle coperture degli edifici, all'interno o sulle vetrine, seguendo il disegno del porta insegne (se esistente) o del vano di apertura; l'insegna non potrà avere spessore (profondità) e lunghezza superiore al vano stesso.

L'insegna luminosa di colore rosso o verde è consentita purché posta a 50 metri dai segnali di pericolo, di prescrizione o da semafori ed a 100 metri dalle curve dai raccordi o dalle intersezioni e comunque l'installazione è soggetta al parere vincolante del comando vigili urbani.

L'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici od altri elementi decorativi e nessun caso cancellare il disegno di balconi, né trasformare l'immagine complessiva della facciata.

Nelle lunette sopra porta dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l'inserimento di insegne, è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri, sopraporta.

Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.

L'insegna deve riassumere esclusivamente e schematicamente l'attività ed i prodotti cui si riferisce, con un nome, un marchio ed utilizzando uno o più logotipi.

Art. 34 Tipologia delle insegne di esercizio

Le tipologie di insegne d'esercizio consentite sono:

Frontali:

- Vetrofanie, Vetrografie
- Bassorilievi, Mosaici, Fregi, Graffiti
- Plance, Pannelli
- Lettere Singole
- Filamento Neon
- Cassonetto
- Iscrizioni dipinte, Murales, Trompe l'oeil

A Bandiera:

- Standardi, Sculture, Trafori
- Plance, Pannelli

- Lettere Singole
- Filamento Neon
- Cassonetto

A Giorno:

- Su palo
- Su Tetto
- Stele

Art. 35 Targhe

Si definiscono targhe i manufatti rigidi, monofacciali, realizzati con materiale di qualsiasi natura tendenti ad evidenziare ed individuare la sede di attività commerciali, professionali, di enti, organizzazioni ed istituzioni.

Le targhe dovranno essere poste al lato dell'ingresso della sede dell'attività e non sporgere più di 0,03 m dal piano della facciata, potranno inoltre trovare collocazione in un raggio di 150 metri lungo un percorso naturale che porti alla sede dell'attività, in questo caso potranno essere installate sia in aderenza agli immobili che su sostegno proprio, fatti sempre salvi i diritti dei terzi e le distanze previste dal presente regolamento.

Le targhe devono essere collocate a un'altezza minima di 1,60 m dal piano di calpestio e ad un'altezza massima di 2,50 m e inserite orizzontalmente. Con eventuale deroga se il supporto che le contiene è posto a misura inferiore.

La dimensione massima consentita è un quarto di metro quadrato.

Per la zona A1 sono preferibili materiali quali la pietra (su superficie muraria intonacata), l'ottone (su superficie muraria intonacata) o materiale trasparenti (su superficie finita con pietra o laterizio a faccia a vista) e comunque subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione Beni Ambientali sulla compatibilità dei materiali. Nel caso le targhe siano più d'una, esse devono essere allineate e avere dimensioni, carattere e colore uniformi.

Art.36 scritte pubblicitarie su tenda

Può essere autorizzata l'apposizione di scritte pubblicitarie sulle tende poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi di esercizi commerciali tali scritte possono indicare il marchio o il logo della ditta e gli eventuali prodotti commercializzati.

Art.37 Autorizzazioni

L'esposizione delle insegne, può essere concessa a soggetti terzi sulla base della richiesta di autorizzazione, secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente Piano.

Per l'esposizione dei mezzi pubblicitari di cui al presente capo, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune di Pordenone (anche attraverso la modulistica specifica predisposta dal Comune).

Qualora l'impianto sia da installare o abbia la proiezione sulla proprietà comunale la richiesta di autorizzazione dovrà contenere anche la richiesta di occupazione del suolo pubblico.

CAPO VI – NORME D'ATTUAZIONE

Art.38 Adeguamento degli impianti

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente piano e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati, a cura e spese del titolare, alla nuova normativa, al momento della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

Per i mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste, occorra provvedere ad uno spostamento, si procede per ogni lato della strada nella direzione del senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali, ecc.). I mezzi autorizzati in precedenza e che non possono più trovare collocazione devono essere rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria. Il mancato adeguamento entro il termine suddetto comporterà la decadenza del titolo autorizzatorio ed il conseguente obbligo della rimozione immediata dell'impianto.

Art.39 Rinnovo autorizzazione

A seguito dell'avvenuto adeguamento, l'autorizzazione potrà, su richiesta del titolare dell'impianto, essere rinnovata per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando in ogni caso l'obbligo del pagamento dell'imposta sulla pubblicità e la corresponsione della TOSAP se dovuta.

Art.40 Modalità della verifica

Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, al fine della verifica di rispondenza alle normative contenute nel presente Piano, sono sottoposti a revisione d'ufficio, e conseguentemente alla conferma dell'autorizzazione o all'eventuale prescrizione di adeguamento o spostamento, ovvero al diniego dell'autorizzazione.

Art. 41 Norma transitoria di prima applicazione

Le autorizzazioni rilasciate entro il 31.12.2008 potranno essere rinnovate, a domanda dell'interessato, fino al 31.12.2011. Le richieste di autorizzazione, per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, presentate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno autorizzate in base alle nuove norme regolamentari previste dal presente regolamento.

AREE DI COLLOCAZIONE PER LE LOCANDINE AUTOPORTANTI (FORCHETTE)

Indicazione delle aree di esposizione delle locandine autoportanti nel Comune di Pordenone:

VIALE VENEZIA						LATO	QT
ZONA							
A	DA COORDINATA	LAT.45,969014	LONG.12,360822	AD INTERSEZIONE	VIA CHIOGGIA	Dx	3
B	DA INTERSEZIONE	VIA DEL TROI		A COORDINATA	LAT.45,970280 LONG.12,635494	Dx	2
C	DA INTERSEZIONE	VIA MISURINA		AD INTERSEZIONE	VIA UNGARESCA	Dx	2
D	DA INTERSEZIONE	VAI UNGARESCA		AD INTERSEZIONE	VAI PLANTON	Dx	2
E	DAL CIVICO 44			A COORDINATA	LAT.45,972017 LONG.12,641845	Dx	3
F	DAL CIVICO 63			AD INTERSEZIONE	VIA BUDDOIA	Sx	3
G	DA INTERSEZIONE	VIA MONTEREALE		AL CIVICO 88		Dx	2

VIA MONTEREALE						LATO	QT
ZONA							
A	DA INTERSEZIONE	VIA TURCO		A COORDINATA	LAT.45,984376 LONG.12,643725	Dx	9

VIALE GRIGOLETTI						LATO	QT
ZONA							
A	DA CIVICO 99			A CIVICO 101		Dx	2
B	DA CARTELLO	CON VIA CHIESA DI RORAI		A COORDINATA	LAT.45,967130 LONG.12,634806	Dx	2


VIA NUOVA DI CORVA						LATO	QT
ZONA							
A	DA CIVICO 79			AL CIV 87		Sx	2
B	DA CIVICO 105			A CIVICO 109		Sx	2
C	DA INTERSEZIONE	VIA DELLE CREDE		A COORDINATA	LAT.45,936420 LONG.12,660045	Dx	3
D	DA COORDINATA	LAT.45,936013	LONG.12,660041	A COORDINATA	LAT.45,935152 LONG.12,659489	Sx	4
E	DA CIVICO 82			A COORDINATA	LAT.45,929499 LONG.12,667511	Dx	2

VIALE TREVISO						LATO	QT
ZONA							
A	DA INTERSEZIONE	VIA DELLA DOGANA		A COORDINATA	LAT.45,947773 LONG.12,656473	Dx	6
B	DA INGRESSO PISCINA COMUNALE			A COORDINATA	LAT.45,939115 LONG.12,650422	Dx	3
C	DA COORDINATA	LAT.45,931439		A COORDINATA	LAT.45,930106 LONG.12,645256	Sx	4

VIA UDINE						LATO	QT
ZONA							
A	DA CIVICO 103/1			A CIVICO 103		Dx	2

VIA MAESTRA VECCHIA						LATO	QT
ZONA							
A	DA INTERSEZIONE	VIA S. DANIELE		A COORDINATA	LAT.45,976304 LONG.12,6590013	Dx	3
A	DA COORDINATA	LAT.45,976381	LONG.12,6593279	A COORDINATA	LAT.45,9766123 LONG.12,6602746	Sx	3
B	DA COORDINATA	LAT.45,9769747	LONG.12,6622956	A CIVICO 15		Sx	3
C	DA INTERSEZIONE	V.GRANDE		FINE CENTRO ABITATO		Sx	3

VIA ROVEREDO						LATO	QT
ZONA							
A	DA INTERSEZIONE	VIA MONTEREALE		AD INTERSEZIONE	VIA CONSORZIALE	Sx	3
B	DA ACQUEDOTTO			CIVICO 20/B		Dx	2
C	DA CIVICO 20/B			AD INDICAZIONE	"FINE CENTRO ABITATO"	Dx	4
TOTALI							79



Meduna Gas

Nice's Car

Burger King

Concessionaria BMW...

Pub Birreria Metró

Bricofler Pordenone

U Sushi

Ospedale "Santa Maria degli Angeli..."

Parco Cimolai

SS13

SS13

SS13

F

E

C

B

A

Via Collina

Via Ceflina

Via S. Quirino

Viale Rotto

Via Montereale

Viale Rotto

Via Julia

Via Terra Armata

Lidl

SINA

Via dell'Autiere

Via Artere

Via dell'Autiere

Via Emanuele Clavalle

Via Penne Nere

Via dal Carabiniere

Viale D'Aviano

Via Dardago

Via Budòia

Via Giulio Cesarelli

Via Planton

Via Asolo

Via Aureno

Via Budòia

Via Vignovo

Via Mazzina

Via Lancia

Via Aponia

Via Scazzone

Via del Tiro

Via Scazzone

Via Chiesa di Rosal

Via Castelfranco Veneto

Via Castelfranco Veneto

Via Polcenigo

Via Conegliano

Via Feltrina

Via Baduno


Via Polcenigo


Via Polcenigo

Via Brentella

le Michelangelo Grigoletti

Via Levante





Via Michelangelo Grigoletti

B

Via Cortina

Via Chiesa di Rorai

Via Chiesa di Rorai

Via Chiesa di Rorai

Via Michelangelo Grigoletti

A

Via Antonia

Via Don U. Gaspari



Meduna

SS13

Viale Aquileia

Via Pravatton

M.P. Musica

SR251

Via Levante

Via Pietro Zo

Savio Macchine Tessili

A


Via Giorgione

Via Tiziano

Via Andrea Montegna

Via Prinsucca

Via ...



Forze Armate
Centro

Via Pionieri del Volo

A Caserma Monti

Il Paradiso di Barbariol
Flavio & CSnc

Via Concorzalla

Viale D'Aviano

Via dell'Industria

PKI Pordenone
Kart Indoor

Tagliariol - Ferramenta
Ingrosso e Dettaglio

EX Usato Ma Non Solo

Fondazione OSF

Le Troi Chef

Elco Elettronica S.r.l.

A. Corazza & C

Ingress Plast S.R.L.

F.A.I.P.

dudubags

Elettronica Pordenonese

Comina Caravan S.R.L.

Polo Tecnologico di
Pordenone Società

Saccon Gomme
Spa - Pordenone

Saccon Gomme Spa
- Pneumatici Vendita...

Via Forreccato



Via Nuova di Conva

A

Pordenone

C

B

D

SR251

E

Pordenone Calcio S.r.l.

Vivo Friuli Venezia Giulia SPA

Eurobevande S.r.l.

Storante Alla Fattoria

Sede GLS di Pordenone

Polizia Stradale

Via Giuseppe Di Vittorio

Via Giuseppe Di Vittorio

Via d. A. Santocchi

Via Silvano Gatti

A28

Via Pionieri del Volo

Viale Turco

Esso

SS 325

Via Monteraale



Indipendente

Viale Monteraale



C

Via Maestra Vecchia

Via Grande

Via Peruzza

Via Peruzza

ASD TORRE CALCIO

Via Galileo Ferraris

Via Maestra Vecchia

Via Spin

Via Spin

B



A



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLATTO SABRINA

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 18/04/2019 18:02:51

IMPRONTA: B9BB5B3E35F210C54D0E2C998153AAA698DBCC653A3596C7CEACB359B1951F64
98DBCC653A3596C7CEACB359B1951F647AAC7F029A751A75E4D95D25E5E6CF4E
7AAC7F029A751A75E4D95D25E5E6CF4EDE1C08955D8E1A59C4F09B1F02DD2EA4
DE1C08955D8E1A59C4F09B1F02DD2EA4E673EAD2AC3D06E36F489A0514AC1678

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 19/04/2019 12:02:47

IMPRONTA: 02F361AF9B6D9BB8D26FEAEDD287DFEE02FB71B9D7E270F0E0CAC86F6EEBCE96
02FB71B9D7E270F0E0CAC86F6EEBCE966EA13C05EB6654113D99AF665B951852
6EA13C05EB6654113D99AF665B95185271CB9E2F00EB5759F7BF1E299FD011FB
71CB9E2F00EB5759F7BF1E299FD011FBFE2F220C345009F812400856B4CBAD72

NOME: CIRIANI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: CRNLSN70M02G8880

DATA FIRMA: 19/04/2019 12:11:58

IMPRONTA: 3B781FC6E8549B4286A0745CD7E2115C0F856FA277EE248836D9DE4EFF81D797
0F856FA277EE248836D9DE4EFF81D797340793F9645F315C9C1A5570E38C5530
340793F9645F315C9C1A5570E38C553016DE7027702E233A4B3CC53EA264EFCA
16DE7027702E233A4B3CC53EA264EFCA590606CFF5B986AC4A18B307F2855B1E